

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ESTRATTO**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 27 DEL 26/04/2010**

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FRAZIONE NON METANIZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 20:00, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Assente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Presente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAMMA FRANCO	Consigliere	Presente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
PASSERI STEFANO	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
VERONESI MARCO	Consigliere	Assente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. 19 Assenti N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA MANTOVANI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23.12.1998, n. 448 che prevede una riduzione del prezzo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto usato come combustibile per riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni litro anche per le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412 del 23.08.1993, individuate annualmente con deliberazione consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze (ora dell' Economia e delle Finanze) e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (ora delle Attività Produttive) entro il 30 settembre di ogni anno;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 76 del 25/09/2000 con la quale, in adempimento alla sopra richiamata normativa, sono state individuate le frazioni e le località non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni;

Visto l'art. 13, comma 2 , della legge 28.12.2001, n°448 ( finanziaria 2002 ), con il quale, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i predetti benefici, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica "E", sono stati estesi anche alle frazioni parzialmente non metanizzate ove fosse ubicata la sede municipale;

Preso atto che, detta ultima disposizione è stata successivamente prorogata dalle leggi finanziarie e da disposizioni di legge in materia finanziaria sino al 31.12.2009, ma non è stata reiterata nella per l'anno 2010 e che di conseguenza l'ambito applicativo del beneficio in questione è oggi limitato alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n° 268/2000 come ".... Porzioni edificate ..... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Considerato che nel territorio comunale il centro abitato dove si trova il municipio (Sasso Marconi – capoluogo) è interamente metanizzato e che la frazione "non metanizzata" è quella individuata in apposita planimetria redatta dall'Area Servizi alla Collettività e Territorio sulla base dei rilievi forniti dall'Ente gestore Hera Spa;

Dato atto che è stata identificata, al di fuori dei centri abitati che risultano interamente metanizzati, un'omogenea fascia da considerarsi "metanizzata" di dimensioni pari a massimo 80 metri di distanza dalla condotta;

Viste le note dell' Agenzia delle Dogane n. 178604 R.U. del 31/12/2009, n. 5961 del 20.1.2010 e n.41017 del 12.4.2010;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

### DELIBERA

di individuare la frazione non metanizzata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale come da planimetria allegata, ai fini delle agevolazioni previste dell' art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23.12.1998, n. 448 come sostituito dal comma 4 art. 12 della L. 23/12/1999 n. 488;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero delle Attività Produttive.

Con successiva votazione palese favorevole e unanime si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Delibera n°27 del 26/04/2010

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DALLOLIO PAOLO

---

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale da oggi **29 APRILE 2010** per 15 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, \_\_\_\_\_

L'Addetto